



2/2019 AR

**IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Sigg. Magistrati:

Dott. Francesca Miconi

Presidente Relatore

Dott. Maura Mancini

Giudice

Dott. Lorenzo Lico

Giudice

Letto il ricorso presentato ai sensi dell'art 182 bis L.F. dal legale rappresentante della **I**
con sede in Riccione, v
, in persona del legale rappresentante pro tempore;

visti i documenti depositati;

ritenuto preliminarmente che il potere di controllo del Tribunale in sede di omologazione dell'accordo di ristrutturazione riguardi sia la regolarità formale del procedimento, sotto il profilo della completezza della produzione documentale richiesta dall'art. 182 bis LF e della esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive dell'imprenditore per l'accesso alla procedura; sia la capacità del proponente di soddisfare per l'intero i creditori estranei e di adempiere agli accordi conclusi con gli aderenti; più specificamente, quanto al profilo sostanziale, il Tribunale, con un giudizio prognostico ex ante, deve valutare l'attuabilità dell'accordo, tenuto conto del fatto che il successivo inadempimento del debitore cristallizzerebbe - con l'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67 3° co., lett. e) degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato - una situazione non più rimediabile, a scapito dei creditori estranei, pur se privilegiati; in tale prospettiva deve quindi essere valutato il merito del ricorso, con particolare attenzione alla concreta attuabilità del piano, alle concrete prospettive di realizzo prospettate, alla sussistenza di una ragionevole liquidità, tale da consentire il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo.

Rilevato, quanto al profilo formale:

Che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Rimini;



che la documentazione depositata unitamente al ricorso per l'omologazione dell'accordo risponde a quanto previsto e richiesto dall'art. 161 L.F., in ragione del rinvio contenuto all'art 182 bis comma 1 l.f. ; in particolare, sono stati prodotti:

La relazione del professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, 3° co., lettera d), L.F., che attesta la fattibilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento, secondo le modalità previste nel titolo costitutivo dell'obbligazione - ovvero, in mancanza, dalla legge - dei creditori ad esso estranei;

La relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società debitrice;

Lo stato analitico ed estimativo delle attività del debitore;

L'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

che la società possiede i requisiti previsti dall'art. 1 l. fall.,

che la stessa si trova in stato di crisi, in quanto, ove non fosse stato raggiunto con i creditori l'accordo allegato al ricorso, non sarebbe stato possibile far fronte al passivo scaduto;

che dalla verifica della documentazione prodotta unitamente al ricorso risulta che all'accordo ha aderito ben oltre il 60% dei crediti rispetto al passivo complessivo del debitore (percentuale che va calcolata sul totale dei crediti indipendentemente dalla loro natura , chirografaria o privilegiata) , e precisamente circa l'81% dell'intero indebitamento proprio della impresa , che ammonta ad euro 1.313.133,70 (valori attestati dal professionista); l'importo complessivo degli aderenti è di € 1.068.748,23 , come determinato dall'attestatore;

I creditori aderenti sono:

-
-

Agli stessi non è offerta alcuna soddisfazione nell'ambito dell'Accordo ma è garantito il pagamento nell'ambito degli **Accordi di composizione della crisi presentati dai due soci illimitatamente responsabili** , già approvati dai creditori e che vengono omologati dal GD contestualmente a questa procedura.

Rilevato che la dichiarazione degli aderenti all'accordo è stata inviata a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo pec delle due società aderenti , risultante dalle visure camerati , alla pec della società debitrice, dell'advisor e dell'attestatore , e risulta regolare;

Le adesioni dei due creditori sono condizionate all'omologa degli **Accordi di composizione della crisi presentati dai due soci illimitatamente responsabili** : società e soci hanno proposto contestualmente accordi di soluzione della crisi collegati fra loro (collegamento negoziale), cosicché le adesioni ad una sono necessariamente condizionate all'omologazione delle altre procedure . Analogamente, come esposto anche dall'Attestatore, saranno reciprocamente



collegati i rispettivi adempimenti, cosicché l'inadempimento di uno solo degli Accordi sarà idoneo a costituire inadempimento anche degli altri.

Rilevato risulta che presso il Registro delle Imprese è stata depositata l'unica proposta di accordo rivolta a tutti i creditori sociali, cosicché ciascuno è a conoscenza della condizione di insieme;

rilevato che nel termine di legge non sono state proposte opposizioni – come attestato dalla Cancelleria ;

Ritenuto, quanto al profilo sostanziale:

il fabbisogno finanziario complessivo dell'accordo - che riguarda i soli creditori estranei, dal momento che ai creditori aderenti è offerto non il provento dei beni sociali, che sono inesistenti, ma solo la soddisfazione nell'ambito degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento contestualmente presentati dai soci illimitatamente responsabili

e che vengono omologati dal GD in data odierna - ammonta, come confermato dall'attestatore nella relazione , a complessivi € 115.897,00; va tenuto presente che i crediti dei professionisti che hanno assistito il debitore e la procedura, consistenti nei compensi professionali per l'advisor e per l'attestatore, sono stati volontariamente postergati alla soddisfazione di tutti i creditori estranei, come da dichiarazioni scritte in atti.

I creditori estranei sono i seguenti:

	per € 21.496,74
	per € 3.506,40
	per € 1.900,44
	per € 2.623,40
ora mandataria	per € 31.038,33
	per € 54.331,89

Va inoltre evidenziato che il suddetto debito per cartelle INPS, INAIL e CCIA, pari a complessivi € 26.905,67, è stato oggetto di Definizione Agevolata del 7-2-2019, e verrà pertanto definita in cinque anni secondo la relativa normativa, con garanzia prestata dal

Le risorse destinate al soddisfacimento del predetto fabbisogno per gli estranei (compreso il debito oggetto di rateizzazione) consistono in **finanza esterna, così composta:**

- 1- € 60.000,00 (€ 40.000 più € 20.000 con integrazione del 13-6-2019) da parte del terzo parente dei soci della snc, portate da assegni circolari depositati presso l'attestatore;
- 2- Impegno di garanzia condizionato all'omologa sottoscritto dc il 26-1-2019 " a garanzia dell'esatto ed integrale pagamento a termini di legge dei creditori estranei all'accordo medesimo";



- 3- Impegno di N. a costituire in pegno in favore della società debitrice le quote sociali di cui è titolare in seno alla Srl, corrispondenti al 99% del capitale sociale; il tutto per spirito di liberalità e con dichiarazione di rinuncia a rivalsa o regresso;
- 4- Impegno a finanziare, a semplice richiesta e senza eccezioni, la società da parte dell'....., legato da amicizia alla famiglia per l'importo massimo di € 50.000,00, per spirito di liberalità e con dichiarazione di rinuncia a rivalsa o regresso;
- 5- Credito fiscale informalmente confermato da Agenzia delle Entrate, in capo alla quale unica socia della cancellata società Srl In Liquidazione (si veda documentazione ed Attestazione integrativa del 13-6-2019), per circa € 35.000,00, compensabile con il maggior credito di Agenzia delle Entrate sopra indicato.

La modalità di pagamento dei debiti è la seguente:

pagamento entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione, ad eccezione del debito già oggetto di Definizione agevolata, che seguirà la relativa tempistica.

Ritiene il Collegio che le modalità di reperimento delle risorse consentano di esprimere positiva valutazione della attuabilità dell'accordo, nonché della capacità del proponente di soddisfare per l'intero i creditori estranei; l'adempimento nei confronti degli aderenti avviene nell'ambito degli accordi individuali di composizione della crisi da sovraindebitamento dei due soci. Si ribadisce che il collegamento negoziale, espresso in sede di espressione del consenso degli aderenti, comporterà che l'eventuale inadempimento od inesatto adempimento di uno solo degli accordi costituisca inadempimento o inesatto adempimento anche degli altri.

Sulla base di quanto rassegnato dal professionista attestatore - alle cui valutazioni, congruamente e logicamente motivate, il Tribunale deve rifarsi integralmente in sede di omologa, in assenza di specifiche opposizioni - **il piano sotteso all'accordo di ristrutturazione risulta complessivamente attuabile, con adeguata garanzia del regolare pagamento dei creditori estranei.**

PQM

Visto l'art 182 bis l.f.

IL TRIBUNALE DI RIMINI

OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato dalla società

..... con sede in Riccione, via , in persona del legale rappresentante pro tempore;

con i seguenti creditori:



I creditori aderenti sono:

per complessivi € 1.068.748,23 , che rappresentano l'81,39% circa dell'ammontare totale dei debiti della impresa ricorrente, risultanti dal ricorso del debitore e dalla documentazione allo stesso allegata ai sensi dell'art. 182 bis l. fall.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società debitrice; al Registro delle Imprese, e per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l. fall.

Così deciso in camera di consiglio il 27-6-2019

Il Presidente est

Dr. Francesca Miconi

